

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP S.P.A**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Alfio Bardolla Traing Group S.p.A. ("**ABTG**" o "**Società**") è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in prima e unica convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con Deloitte & Touche S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024 – 2026. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

- 1. Modifiche agli artt. 15,16 e 23 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte ordinaria

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di ABTG e prendere visione del bilancio consolidato, esaminato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2024.

Il bilancio di esercizio è comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto pari a Euro 420.657.

Il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto pari a Euro 500.000.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con al fascicolo del bilancio di esercizio, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Alfio Bardolla Traing Group S.p.A.,

- *esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"*

Parte ordinaria

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 marzo 2024, evidenzia un utile netto pari a Euro 420.657.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 420.657 come segue:

- Euro 21.033 a riserva legale
- dividendo pari ad Euro 0,076 per ogni azione, corrispondenti ad un valore complessivo di Euro 397.824 calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (i.e. 5.234.525), al netto delle n. 157.150 azioni proprie detenute;
- Euro 1.800 utili a nuovo.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Alfio Bardolla Traing Group S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminati i dati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

1. *di destinare l'utile pari a Euro 420.657 come segue:*

- *Euro 21.033 a riserva legale;*
- *dividendo pari ad Euro 0,076 per ogni azione, corrispondenti ad un valore complessivo di Euro 397.824 calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (i.e. 5.234.525), al netto delle n. 157.150 azioni proprie detenute, posto in pagamento con data stacco il 6 maggio 2024 – record date il 7 maggio 2024 e data di pagamento l'8 maggio 2024 – il dividend yield risulta pari al 3,6% rispetto al prezzo di chiusura del 28 marzo 2024;*
- *Euro 1.800 utili a nuovo;*

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso e al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"*

Parte ordinaria

3. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione vi ha convocato, *inter alia*, per discutere e deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le finalità, nei termini e con le modalità di seguito illustrati.

Motivazione della proposta di autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e di disporre di azioni proprie nel puntuale adempimento di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente (inclusi il Regolamento (UE) 596/2014 e il Regolamento Delegato (UE) 1052/2016), per le seguenti finalità:

- (i) per intervenire sul mercato, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a sostegno della liquidità del titolo, senza pregiudizio alla parità di trattamento degli azionisti, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
- (ii) come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambi di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;
- (iii) a servizio di eventuali piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ovvero piani di work for equity che potrebbero essere approvati in futuro dalla Società;

e in ogni caso, per le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

Numero massimo di azioni oggetto della proposta di autorizzazione

Alla data della presente relazione il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 921.185 azioni ordinarie, prive di valore nominale, per un valore complessivo di Euro 2.000.000, interamente sottoscritto e versato.

Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e dell'alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Inoltre il valore nominale delle azioni acquistate a norma dell'art 2357 del Codice civile non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare delle azioni da acquistare in relazione al programma di acquisto, nell'ambito delle finalità indicate al paragrafo che precede, anteriormente all'avvio del programma, nel rispetto del limite di cui sopra.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, in tutto o in parte, e anche in più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e dalla società da questa controllate non superino il limite stabilito dall'autorizzazione.

Durata per la quale si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione.

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare gli acquisti di azioni in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che saranno eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni normative e della opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel puntuale rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa applicabile e, in particolare, dal Regolamento (UE) 596/2014, dal Regolamento Delegato (UE) 1052/2016, ove applicabili.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti saranno effettuati a un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo ufficiale del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata la singola operazione.

A tal fine propone che siano destinati al programma di acquisto di azioni proprie fondi per un ammontare massimo pari a Euro 2.000.000.

Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione qui proposta saranno effettuati, senza alcun vincolo temporale, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e comunque nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse *pro tempore* vigenti, ove applicabili, con le modalità di seguito precisate:

- (i) ove le azioni proprie siano oggetto di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con *partner* strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o di finanziamento, a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici per la Società;
- (ii) nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi; e
- (iii) in tutti gli altri casi, secondo il prezzo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse della Società e, in ogni caso nel rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie

Le operazioni di acquisto saranno effettuate sul mercato Euronext Growth Milan nel puntuale rispetto dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014 e per il tramite di intermediari abilitati ai sensi di legge.

Le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e, in ogni caso, nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse.

Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A.,

- vista la relazione illustrativa messa a disposizione dei soci da parte del Consiglio di Amministrazione;
- viste le disposizioni di cui agli artt. 2357 e seguenti del codice civile, nonché ogni altra disposizione applicabile (inclusi il Regolamento UE 596/2014 e il Regolamento Delegato UE 1052/2016),

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Alfio Bardolla Training Group S.p.A. per le finalità di cui alla predetta relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

- *il numero massimo di azioni da acquistare pari ad un controvalore corrispettivo massimo di Euro 2.000.000, fermo restando che il suddetto quantitativo massimo non potrà eccedere il limite massimo consentito dalla normativa pro tempore vigente;*
 - *gli acquisti saranno effettuati su Euronext Growth Milan nel puntuale rispetto dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014 e per il tramite di intermediari abilitati ai sensi di legge;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla disposizione delle Azioni Proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi e termini economici ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa anche comunitaria applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati;*
 3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere occorrente per dare concreta e integrale esecuzione all'operazione di acquisto e disposizione di azioni proprie, ivi incluso il potere di individuare l'ammontare delle azioni da acquistare in relazione a ciascun programma di acquisto, nell'ambito delle finalità di cui sopra, anteriormente all'avvio del programma medesimo, l'eventuale conferimento di incarichi a intermediari abilitati ai sensi di legge e di provvedere all'informativa al mercato in relazione agli stessi, ai sensi della normativa anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.*

Parte ordinaria

4. RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI CON DELOITTE & TOUCHE S.P.A. E CONFERIMENTO DEL NUOVO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2024 – 2026. DETERMINAZIONE DEL RELATIVO CORRISPETTIVO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

A. Risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti con Deloitte & Touche S.p.A.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, Vi rammentiamo che siete chiamati, *inter alia*, a deliberare in merito alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti della Società, conferito a Deloitte & Touche S.p.A. dall'Assemblea in data 18 giugno 2019, per il periodo 2019 - 2027, con termine alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

Si ricorda che in data 18 giugno 2019 l'Assemblea ordinaria della Società - in considerazione della qualifica di ABTG quale emittente con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante e pertanto dello status di "ente sottoposto a regime intermedio" ("ESRI") ai sensi dell'art. 19-bis, comma 1, lettera (a), del D. Lgs. n. 39/2010 s.m.i. ("Decreto") - aveva conferito a Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per il periodo 2019 - 2027 ai sensi degli artt. 13 e 17 del Decreto ("Incarico").

L'art. 17 del Decreto applicabile agli ESRI prevede che l'incarico del revisore legale dei conti sia conferito per un periodo pari a nove esercizi, nonché disposizioni volte a garantire l'indipendenza del revisore stesso.

Al riguardo, si segnala che la Legge 5 marzo 2024 n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti", in vigore dal 27 marzo 2024 ("Legge"), dispone l'abrogazione della lettera (a) dell'articolo 19-bis, comma 1, del Decreto che includeva tra gli ESRI "le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante" (si veda art. 4, comma 2 della Legge). Ne consegue che ABTG non è più soggetta a quanto previsto all'art. 17 del Decreto, che, si ricorda, imponeva agli emittenti diffusi, in quanto ESRI, di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per nove esercizi.

In considerazione di ciò, l'Incarico si intende venuto meno per effetto dell'entrata in vigore della Legge, nonché della comunicazione, effettuata dalla Società in data 29 aprile 2024, a Deloitte & Touche S.p.A. della propria volontà di addivenire alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti della Società ai sensi dell'art. 13, comma 4, D. Lgs. 39/2010, con effetto a decorrere dalla delibera assembleare di approvazione della risoluzione consensuale medesima e di contestuale conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

B. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024 – 2026. Determinazione del relativo corrispettivo.

L'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 prevede che, nei casi di risoluzione dell'incarico di revisione legale, la società sottoposta a revisione debba tempestivamente provvedere a conferire nuovamente l'incarico di revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dal comma 1 del medesimo art. 13.

Ai sensi di tale ultima disposizione, l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Il Collegio Sindacale ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio Sindacale (allegata alla presente Relazione) e della raccomandazione contenuta nella stessa, Vi invita ad assumere la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della modifica normativa intervenuta con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 in merito al conferimento

dell'incarico di revisore legale delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante,

Delibera

- 1. di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a Deloitte & Touche S.p.A. per il periodo 2019 -2027 conferito con delibera del 18 giugno 2019;*
- 2. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Alfio Bardolla Group S.p.A. alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2024-2026, fatte salve le cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività, incluse la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026 e la revisione limitata del bilancio semestrale consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura al 30 giugno 2024, 2025 e 2026, nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici, che prevedono un corrispettivo pari a Euro 90.000 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;*
- 3. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative”.*

Parte straordinaria

1. MODIFICHE AGLI ARTT. 15, 16 e 23 DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

in relazione al primo (e unico) punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea approvare la modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale di ABTG ("**Statuto**"): (i) art. 15 dello Statuto per introdurre la facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dal nuovo art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"); (ii) art. 16 dello Statuto al fine di prevedere la facoltà che le assemblee, ordinarie e straordinarie, siano svolte esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (anche ove non previsto dalla legge); (iii) art. 23 dello Statuto, in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "*scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor*".

Modifiche degli articoli 15 e 16 dello Statuto

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("**Decreto Cura Italia**"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto Cura Italia ha riconosciuto a tutte le società, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere l'intervento degli aventi diritto in assemblea "*esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF*" al quale "*possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF*".

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024", sino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta, l'art. 11 della Legge n. 21/2024 ha introdotto il nuovo art. 135-*undecies*.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024) che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF. L'art. 135-*undecies*.1 TUF si applica anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

Inoltre, il Decreto Cura Italia, come da ultimo prorogato e quindi sino al 31 dicembre 2024, prevede che le società possano svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalla sussistenza di una clausola statutaria che disponga in tal senso, omettendo quindi nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico. Al riguardo si osserva che anche al termine del "regime emergenziale" le società potranno comunque avvalersi della citata facoltà se espressamente prevista dallo statuto. Secondo un recente orientamento del Consiglio Notarile di Milano (si veda massima n. 200), sono infatti legittime le clausole statutarie che consentono l'intervento all'assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo quindi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Simili clausole statutarie, secondo l'orientamento notarile, non si pongono in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscono una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi favoriscono, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee dei partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, ritenendo che l'introduzione in Statuto delle previsioni in materia di convocazione delle assemblee sopra descritte possano favorire la partecipazione alle assemblee degli azionisti e un più efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, senza pregiudizio per i soci, ha valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare: (i) l'articolo 15 dello Statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il c.d. "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-undecies del TUF, così garantendo ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto, e (ii) l'articolo 16 dello Statuto al fine di stabilire che, anche al di fuori del regime emergenziale, le assemblee possano tenersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza pertanto indicazione di un luogo fisico.

Modifica all'articolo 23 dello Statuto sociale

In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", si propone di eliminare all'articolo 23 ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("EGA") della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate, e in grassetto le parti aggiunte:

| | |
|---|---|
| <p>Articolo 15 - Intervento all'assemblea</p> <p>Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> | <p><i>Articolo 15 - Intervento all'assemblea</i></p> <p>Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> |
| <p><i>Articolo 16 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazioni</i></p> <p>L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:</p> <p>- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia</p> | <p><i>Articolo 16 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazioni</i></p> <p>L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:</p> <p>- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia</p> |

consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 23 - Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 2 (due) nominativi di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

~~La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.~~

Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

Articolo 23 - Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 2 (due) nominativi di consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

| | |
|--|--|
| <p>b) il <i>curriculum vitae</i> dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;</p> <p>c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;</p> <p>d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;</p> <p>e) una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società</p> <p>f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10 (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.</p> <p>Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.</p> | <p>a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;</p> <p>b) il <i>curriculum vitae</i> dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;</p> <p>c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;</p> <p>d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;</p> <p>e) una dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società</p> <p>e f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare <i>pro tempore</i> vigente.</p> <p>Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10 (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.</p> <p>Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.</p> <p>Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero</p> |
|--|--|

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dal presente statuto e individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dal presente statuto e individuati sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Collegio Sindacale (allegata alla presente Relazione) e della raccomandazione contenuta nella stessa, Vi invita ad assumere la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Alfio Bardolla Training Group S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

Delibera

- 1. di modificare gli art. 15, 16 e 23 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente".*

Milano, 13 aprile 2024



Alfio Bardolla

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione